

**N. 07175/2009 REG.SEN.
N. 02843/2009 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
Sul ricorso numero di registro generale 2843 del 2009, proposto da:

Kone Moussa, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Barberio, con
domicilio eletto presso Laura Barberio in Roma, via Torino, 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Chiarina Aiello,
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Questura di Roma;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento della Questura di Roma del 28.1.2009, notificato in pari
data con il quale si decreta il rifiuto del permesso di soggiorno per
protezione internazionale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 il dott. Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso in esame si impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di Roma ha decretato il rifiuto di permesso di soggiorno per protezione internazionale sulla base della decisione assunta dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma, assunta nella seduta del 19.11.2006 di non riconoscere la status di rifugiato del ricorrente e di negare altresì la sussistenza di motivi per la concessione della protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Il ricorrente, premesso di aver presentato ricorso avverso la predetta decisione davanti al Tribunale di Roma, ritenendo illegittimo il menzionato provvedimento di rifiuto di permesso di soggiorno, anche nella parte in cui non ha rilasciato il permesso di soggiorno ad altro titolo, ne ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, deducendo al riguardo i seguenti motivi:

1) Violazione dell'art. 33 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 – art. 10 co. 3 Cost. – Direttiva 2004/83/CE – d.lvo n. 251/07- art. 19 d.lvo n. 286/98 – art. 35 del d.lvo n. 25/08; contraddittorietà tra le norme;

2) violazione dell'art. 5, commi 5, 6, 9 del D.Lgs. n. 286/1998; abnormità del provvedimento; violazione del principio di ragionevolezza; violazione di legge; mancata applicazione degli artt. 2,5,7,8,9,10,10 bis, 21 octies e nonies, art. 3 co.1; violazione del principio del giusto procedimento;

3) violazione di legge per difetto di motivazione- art. 3 della legge n. 241/1990 – violazione del diritto alla difesa –eccesso di potere per incompleta ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti.

Si è costituito per resistere il Ministero dell'Interno.

Alla Camera di Consiglio odierna, verificata l'integrità del contraddittorio, nonché la completezza dell'istruttoria, la causa è trattenuta per la decisione, sussistendo i presupposti per la decisione in forma semplificata di cui all'art. 9 della L. n. 205 del 2000.

DIRITTO

Il ricorso s'appalesa fondato sotto l'assorbente profilo di censura della violazione dell'art. 10 bis della legge n. 241/90, lamentato con il secondo mezzo di gravame.

Al riguardo il Collegio osserva che la norma invocata dal ricorrente è pienamente applicabile nella fattispecie, come già affermato dalla Sezione.

L'Art. 18 del D.Lgs. 28-1-2008 n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, infatti, conferma l'applicabilità ai relativi procedimenti delle disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi, di cui ai capi I, ad esclusione dell'articolo 2, comma 2, II, IV-bis e V, nonché agli articoli 7, 8 e 10 del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Ne discende che l'art. 10 bis della predetta legge è pienamente applicabile

al procedimenti in esame, sia in base al rilievo, d'ordine letterale, che tale norma non è contemplata tra quelle sopra indicate, sia in considerazione dell'eccezionalità di tale norma, che, avendo natura derogatoria rispetto ai principi generali in materia di partecipazione dell'interessato al procedimento amministrativo, sanciti dalla legge n. 241/90, è norma di stretta interpretazione.

Orbene, nella fattispecie in esame, l'omesso assolvimento dell'onere procedimentale sancito dall'art. 10 bis della legge 7.8.1990, n. 241 (introdotto dall'art. 6 della legge 11.2.2005, n. 15), ha impedito al ricorrente di rappresentare all'Amministrazione una circostanza decisiva, e cioè l'avvenuta presentazione del ricorso al Tribunale competente della sfavorevole decisione della Commissione Territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato di Roma del 19.11.2006 -atto presupposto del decreto questorile – ricorso che può determinare la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 35, co. 6, D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25.

La violazione delle garanzie procedurali sancite dalla legge n. 241/90, nella fattispecie in esame, ha pertanto impedito al ricorrente di prospettare elementi che avrebbero potuto condurre ad un esito diverso, precludendo allo stesso la possibilità di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per la durata del processo davanti al Tribunale civile.

Alla luce delle considerazioni sopra svolte il ricorso va accolto, assorbita ogni altra censura, con conseguente annullamento, per l'effetto dell'atto impugnato.

Sussistono, comunque, giusti motivi attesa la natura interpretativa della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti ed onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. II quater, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'impugnato provvedimento del Questore di Roma, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti.

Spese, diritti ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Lucia Tosti, Presidente

Renzo Conti, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/07/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO